

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3133 del 20/06/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSU DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta BERTANI Srl relativamente all'impianto ubicato in via Fleming n.54, nel Comune di Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3158 del 14/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 14401/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta "BERTANI Srl" relativamente all'impianto ubicato in via Fleming n.54, nel Comune di Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**BERTANI Srl**" (CF/P.IVA. 01929870358) avente sede legale e stabilimento in Comune di Reggio Emilia – via Fleming n.54 – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di RICICLAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, acquisita agli atti con prot.n.**4432** del **29/04/2016** e successive integrazioni assunte al prot.n. 6175 del 10/6/2016;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006 con prot. 39604 del 11/07/2013;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Atteso che si è proceduto a richiedere il nulla osta di competenza del comune per lo scarico in pubblica fognatura e aggiornamento rispetto alla conformità urbanistica ai fini della procedura di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06, per i quali si è ricevuto riscontro da parte del Comune con gli atti di seguito elencati:

- trasmesso con nota del SUAP del 15/05/2017 acquisito al protocollo PGRE/6284 in data 30/05/2017, con il quale attesta la conformità urbanistica dell'impianto;
- trasmesso con nota del SUAP Prot.n.29051 del 28/04/2016 acquisito al protocollo PGRE n. 6812 in data 24/06/2016, quale nulla osta allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**BERTANI Srl**" ubicato in Comune di Comune di Reggio Emilia – via Fleming n.54, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
Rifiuti	Iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico delle acque di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art. 216 di cui al D.Lgs.152/2006;**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006

Lo scarico oggetto del presente allegato riguarda le acque di dilavamento dei piazzali della ditta.

Su tale superficie avviene la pesa dei camion in arrivo, mentre l'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06 avviene all'interno del capannone.

Su una parte dei piazzali, opportunamente delimitata, la ditta svolge attività di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 per cui la ditta è autorizzata con atto prot. 8893 del 6/02/2008 emesso dalla Provincia di Reggio Emilia e non oggetto della presente autorizzazione.

La rete fognaria aziendale dei piazzali sopra detti, prima dello scarico, confluisce in un impianto di depurazione composto da vasca di prima pioggia e vasca per il trattamento chimico fisico.

Scaricano in pubblica fognatura anche i reflui domestici provenienti dai locali aziendali e dall'abitazione del titolare.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.500 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

- Il presente allegato riguarda la prosecuzione senza modifiche rispetto alla Comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 della ditta BERTANI SRL del 14/02/2013.
- La ditta, relativamente all'impianto di V. ALEXANDER FLEMING 54 comune di REGGIO NELL'EMILIA, risulta iscritta al n. **84** del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 15/5/1998, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:
 - datata 13/05/1998 pervenuta il 15/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 15/05/1998;
 - datata 08/11/1999 pervenuta il 09/11/1999 esercizio attività a far tempo dal 07/02/2000;
 - datata 21/05/2001 pervenuta il 05/06/2001 (cessione da Bertani Medoro a BERTANI srl) ;
 - datata 12/05/2003 pervenuta il 13/05/2003 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2003;
 - datata 29/07/2003 pervenuta il 01/08/2003 esercizio attività a far tempo dal 10/01/2004;
 - datata 11/10/2005 pervenuta il 13/10/2005 esercizio attività a far tempo dal 11/01/2006;
 - datata 11/02/2008 pervenuta il 13/02/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/02/2008;
 - datata 14/02/2013 pervenuta il 15/02/2013 esercizio attività a far tempo dal 11/07/2013;
- L'iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, riguarda l'esercizio delle seguenti operazioni di recupero rifiuti speciali, non pericolosi:
 - **R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
 - **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- La potenzialità massima giornaliera di trattamento risulta essere di 116 ton/giorno;
- L'operazione R3 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R3) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica allegata al presente atto;
- Alla ditta rimane attribuito il seguente numero: **84** nel suddetto registro;
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella seguente tabella 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa tabella sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.

Tabella 1

01.01		rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi				R3	
01.01.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale, carta carbone, carte bituminose, assenti; formaldeide e fenolo: assenti, PCB + PCT: < 25 ppm					R3	
01.01.4 lett. b	materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Stoccaggio annuale (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi in carta e cartone	30	20	42000	31000	42000	31000
150105	imballaggi in materiali compositi	12	8	10000	7500	10000	7500
150106	imballaggi in materiali misti	30	20	22500	15000	22500	15000
200101	carta e cartone	6	5	3000	2000	3000	2000
TOTALE		78	53	77500	55500	77500	55500
06.01		rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidio medico-chirurgici				R3	
06.01.3 lett. .	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate					R3	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
06.01.4 lett. .	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Stoccaggio annuale (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	7,5	5	7,5	5	7,5	5
150102	imballaggi in plastica	30	20	330	250	330	250
191204	plastica e gomma	7,5	5	7,5	5	7,5	5
200139	plastica	7,5	5	7,5	5	7,5	5
TOTALE		52,5	35	352,5	265	352,5	265
07.01		Tipologia: carboni attivi esausti				R13	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci	20	30	2000	3000	0	0

	17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03						
TOTALE		20	30	2000	3000	0	0
08.04	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali						R3
08.04.3 lett. .	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione						R3
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
08.04.4 lett. .	materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Stoccaggio annuale (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	20	20	350	350	350	350
200110	abbigliamento	4	4	50	50	50	50
200111	prodotti tessili	4	4	100	100	100	100
TOTALE		28	28	500	500	500	500

Indicazioni di ottemperanza al DM 5 febbraio 1998

1. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nella tabella precedente, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA relativamente alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
2. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
3. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - o urbanistica ed edilizia;
 - o inquinamento atmosferico;
 - o prevenzione incendi;
 - o smaltimento acque di scarico;
 - o inquinamento acustico;
 - o sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. le attività di recupero devono essere attuate nel pieno rispetto del D.M. 5/2/1998 e s.m.i e delle norme tecniche di cui ai punti 1.1 - 6.1 - 8.4 - 7.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1, del medesimo Decreto;
5. deve essere tenuto presso la propria sede il registro di carico e scarico rifiuti, con l'annotazione della tipologia, della quantità e della destinazione dei rifiuti gestiti nell'impianto;
6. i rifiuti che possono dare origine a percolamenti devono essere stoccati in cassoni o contenitori a perfetta tenuta;

7. le aree di stoccaggio dei rifiuti all'esterno del capannone nell'area cortiliva, devono essere solamente quelle indicate nella planimetria presentata e lo stoccaggio deve essere realizzato esclusivamente in contenitori mobili quali container, cassoni scarrabili, gabbie e pallets e non in cumuli allo stato sfuso;
8. il titolare deve accertarsi che i terzi ai quali affida i rifiuti siano provvisti di regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
9. deve essere assicurata la completa recinzione dell'area, con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri;
10. deve essere assicurato il mantenimento in efficienza di appositi strumenti antincendio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.